

Percorsi Dichiarativi 2022 Quadri RU – RS

Mauro Nicola

Gli Aiuti di Stato, i crediti d'imposta e il rapporto con le norme anti Covid-19 Inquadramento metodologico







Aiuti di Stato

Artt. 107-109 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- <u>Obiettivi</u>: evitare che il sostegno finanziario <u>pubblico</u> conduca ad alterare la competizione ad armi pari tra le imprese all'interno del Mercato comune.
- Le deroghe previste dalla UE: politica industriale, agricoltura, pesca, etc.



• Qualsiasi misura che <u>direttamente o indirettamente</u> produca per l'impresa un **beneficio economico** (riduzione di costi, agevolazione fiscale, sgravio di oneri sociali o di tassi di interesse, garanzie, etc.) **comportando un vantaggio competitivo**.



- L'atto giuridico è indifferente: legge, atto amministrativo, forma privatistica, etc.
- La modalità è indifferente: contributo a fondo perduto, sgravio fiscale, credito d'imposta.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Aiuti di Stato

I presupposti:


- · risorse statali;
- misura imputabile allo Stato o ad una sua articolazione;
- beneficiario dell'Aiuto deve essere un'impresa o una categoria di imprese.



Commissione UE - Raccomandazione 6 maggio 2003, n. C(2003) 1422

"Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.".

ALTA FORMAZIONE



Aiuti soggetti a notifica preventiva

Esempio: bonus affitti settore alberghiero e termale: D.L. n. 104/2020, art. 77

Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento.



3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Aiuti soggetti a (mera) comunicazione

Regolamento n. 800/2008 (integrato dal Regolamento n. 651/2014/UE)

- Aiuti a finalità regionale;
- aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- aiuti per la tutela dell'ambiente;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

Aiuti de minimis - Solo monitoraggio

Regolamento n. 1998/2006 e s.m.i.

Si tratta di aiuti che, collocandosi sotto una certa soglia (200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari dell'impresa destinataria), non sono considerati corrispondenti alla definizione di cui all'art. 107, § 1, TFUE e che, pertanto, non devono essere comunicati alla Commissione, né in via preventiva né successivamente alla loro adozione. L'esenzione viene concessa in quanto si tratta di Aiuti che non vanno ad alterare la concorrenza sul mercato.

Agevolazioni introdotte con specifica finalità di contrasto alla pandemia

Passaggio normativo "tipico" in caso di norma Anticovid

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello Sviluppo economico.


Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli Aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento de minimis, G.U. L 352 del 24 dicembre 2013.

ALTA FORMAZIONE


Ranocchi

Art. 316-ter del Codice penale Indebita percezione di erogazioni pubbliche

"Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.".









Quadro RS 401 - Aiuti di Stato D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e s.m.i.

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.



Segue elencazioni con richiamo agli articoli dei diversi Decreti Legge

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Quadro RS 401 - Aiuti di Stato D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e s.m.i.

- 14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione Europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
- 15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione Europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
- 16. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione Europea.

Con il medesimo Decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli Aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione Europea.

Quadro RS 401 - Aiuti di Stato

Impresa unica

Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea, in materia di aiuti de minimis

Insieme delle imprese, localizzate nel medesimo Paese UE, tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono ugualmente da considerarsi "impresa unica".

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Quadro RS 401 - Aiuti di Stato

Attenzione

Non vanno indicati i dati relativi agli Aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).

Quadro RS 401 - Aiuti di Stato

- > Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli Aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.
- > Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.
- Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Quadro RS 401 - Aiuti di Stato

Attenzione

- Il prospetto va compilato con riferimento agli Aiuti specificati nella "Tabella" codici aiuti di Stato" già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall'Agenzia nonché dell'Aiuto identificato dal codice 42 e dal codice 73 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione).
- L'indicazione degli Aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
- > Il presente prospetto va compilato anche in caso di Aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Quadro RS 401 - Aiuti di Stato

	TABELLA CODICI AIUTI DI STATO			
Codice	Descrizione	Norma	Oblettivo	
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Am. da 155 a 161, TUIR		
2	Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell'art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital	Art. 31, D.L n. 98/2011		
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in Start-Up innovative	Art. 29, D.L n. 179/2012		
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015		
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997		
6	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a tor data dal 24 agosto 2016.	Art. 47, D.L. n. 189/2016		
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.l.gs. n. 112/2017		
8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del predetto decreto	Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017		
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del TUIR	Art. 18, c. 2, D.lgs. n. 112/2017		
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014		
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% della spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	Art. 16, c. 1-quinquies 1, TUIR		
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014		

Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)



Attenzione: nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli Aiuti di Stato:

- 1. che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche;
- i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022.

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)



Comunicato Stampa del 27 aprile 2022

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19 Pronte le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

È on-line il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste. L'autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

Con un provvedimento di oggi, in attuazione del Decreto Mef dell'11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)



Comunicato Stampa del 27 aprile 2022

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19 Pronte le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 5, commi da 1 a 9. del D.L. n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)



Comunicato Stampa del 27 aprile 2022

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19 Pronte le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito Aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (art. 1, commi da 13 a 15, del D.L. n. 41/2021, Decreto Sostegni).

In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli Aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione (es. CFP perequativo), la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori Aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del Decreto Sostegni.

In quest'ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori Aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)



Comunicato Stampa del 27 aprile 2022

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19 Pronte le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli Aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli Aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

ALTA FORMAZIONE

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

Comunicato Stampa del 27 aprile 2022

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19 Pronte le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

Finestra per l'invio dal 28 aprile al 30 giugno 2022

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Entro 5 giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione.

In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.

ALTA FORMAZIONE










Quadro Aiuti di Stato


Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)





- che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, appure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- che l'intensità di auto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. H)
- che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.


Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022) K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. L) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. L) di essere a conoscenza che gli aiuti attenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o aggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso ai nua l'ammontare del nuovo aiuto non sia aufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato. M) che si trova in una relazione di controllo con altre impresse, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.




























Criterio di compilazione

Competenza ("falsa")

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli Aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

Per i Contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

Per i contributi a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Quadro Aiuti di Stato

Il prospetto va compilato con riferimento agli Aiuti specificati nella "Tabella codici aiuti di Stato" già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF e/o nel quadro RU).

Eccezioni:


- contributi fondo perduto erogati dall'Agenzia
- codice 42 Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
- codice 73 Credito d'imposta per versamento il canone RAI.
- L'indicazione degli Aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
- Il presente prospetto va compilato anche in caso di Aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

20	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020
	Notiamo la scomparsa del codice 24 - Aiuti non tassati art. 10-bis	
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 137/2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020
29	Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (estensione ad ulteriori attività economiche)	Art. 1-ter, D.L. n. 137/2020
30	Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni classificati totalmente montani	Art. 60, comma 7-sexies, D.L. n. 104/2020
31	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, D.L. n. 41/2021
32	Contributo a fondo perduto per le start up	Art. 1-ter, D.L. n. 41/2021
33	Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021	Art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021
34	Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021
35	Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021

Quadro Aiuti di Stato

36	Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro	Art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021
37	Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva	Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021
38	Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	Art. 1-ter, D.L. n. 73/2021
39	Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse	Art. 2, D.L. n. 73/2021 e art. 11, D.L. n. 105/2021
40	Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive	Art. 6, Decreto del Ministro del Turismo 24 agosto 2021
41	Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico	Art. 12-quinquies, comma 3, D.L. n. 146/2021
42	Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni	Art. 5, commi 1-9, D.L. n. 41/2021
43	Non imponibilità delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche	Art. 14, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021

60	Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28, D.L. n. 34/2020	
61	Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Art. 1, comma 185, Legge n. 178/2020	Art. 25, par. 2, Reg. UE n. 651/2014 1. ricerca fondamentale (lett. a) 2. ricerca industriale (lett. b) 3. sviluppo sperimentale (lett. c)
66	Credito d'imposta investimenti nel territorio del Comune di Campione d'Italia	Art. 1, comma 577, Legge n. 160/2019	
67	Credito d'imposta rimanenze di magazzino (bonus tessile, moda e accessori)	Art. 48-bis, D.L. n. 34/2020	
68	Credito d'imposta bonus teatro e spettacoli	Art. 36-bis, D.L. n. 41/2021	
69	Credito d'imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	Art. 67-bis, D.L. n. 73/2021	
70	Credito d'imposta investimenti beni strumentali/Sisma Centro- Italia	Art. 43-ter, D.L. n. 152/2021 e art. 18-quater, D.L. n. 8/2017	
71	Credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini	Art. 31, D.L. n. 73/2021	Art. 25, par. 2, Reg. UE n. 651/201-1. ricerca fondamentale (lett. a) 2. ricerca industriale (lett. b) 3. sviluppo sperimentale (lett. c) 4. studi di fattibilità (lett. d)



A titolo esemplificativo non uso codice 999 per gli Aiuti di Stato e *de minimis*

- 1. già presenti nella tabella;
- fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP);
- 3. fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- 4. fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza ad Amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio, l'agevolazione ZFU, subordinata a provvedimento del Mise);
- 5. le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come Aiuti di Stato o Aiuti de minimis (ad esempio, il credito d'imposta per attività di R&S, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale);
- 6. gli importi residui utilizzati nel periodo d'imposta relativi ad Aiuti di Stato e Aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta.

ALTA FORMAZIONE


Ranocchi


Quadro Aiuti di Stato





Impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

ALTA FORMAZIONE









Temporary Framework 19 marzo 2020 (1° comunicazione)

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

La Commissione considererà tali Aiuti di Stato <u>compatibili</u> <u>con il mercato interno</u> ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- l'aiuto non supera 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti;
- l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid-19.

Art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Evoluzione del Temporary Framework

1º modifica (3 aprile 2020): consentite «Misure a sostegno alle attività di ricerca, sperimentazione, produzione di prodotti connessi al Coronavirus. Consentito lo slittamento delle scadenze fiscali e contributive».

2º modifica (8 maggio 2020): consentito il sostegno pubblico alle imprese sotto forma di sottoscrizione di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale.

3º modifica (2 luglio 2020): esclusione riferita alla sole micro e piccole imprese di taluni requisiti che inibiscono l'accesso alle agevolazioni (stemperamento nozione "imprese in difficoltà").

4º modifica (13 ottobre 2020): proroga al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno. Introdotto per i costi fissi non coperti (Sez. 3.12) il limite di 3.000.000 euro.

<u>5° modifica</u> (28 gennaio 2021): proroga al 31 dicembre 2021 ed incremento tetto di spesa a 1.800.000 euro. Per costi fissi non coperti (Sez. 3.12) limite elevato a 10.000.000 euro.


6° modifica (18 novembre 2021): proroga al 30 giugno 2022 e ulteriormente al 31 dicembre 2023 per incentivi ad investimenti delle imprese e 31 dicembre 2023 per sostegno alla solvibilità. Gli Aiuti di importo limitato (sezione 3.1), sono stati portati a **2.300.000 euro**. Il sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese colpite dalla crisi (Sez. 3.12), da 10.000.000 euro a **12.000.000 euro**.

ALTA FORMAZIONE

Quando occorre presentare il modello telematico


- 1. Quando ho sforato i limiti previsti dal *Temporary Framework*.
- 2. Quando ero "in difficoltà" al 31 dicembre 2019.
- 3. Quando ho utilizzato sia l'Aiuto della Sezione 1, sia quello della Sezione 1.12.







ALTA FORMAZIONE




Agenzia delle Entrate - Risposta n. 237/2022

La "decisione della Commissione Europea C(2022) 171 Final dell'11 gennaio 2022 soltanto autorizzato l'estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 per l'individuazione della data di concessione.

Sono rimasti, invece, inalterati i massimali, motivo per cui gli Aiuti di cui sopra possono essere fruiti fino al limite complessivo:

- di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.".



Esempi di sforamento del limite

Esempio di corretto utilizzo degli Aiuti			
Data ottenimento	Importo	Cumulo	Eccedenza
Fino al 27 gennaio 2021	750.000	750.000	Nessuna
Dal 28 gennaio 2021 Al 17 novembre 2021	1.000.000	1.750.000	Nessuna
Dal 18 novembre 2021	500.000	2.250.000	Nessuna
Al 30 giugno 2022	500.000	2.250.000	ivessuna



Esempio di NON corretto utilizzo degli Aiuti			
Data ottenimento	Importo	Cumulo	Eccedenza
Fino al 27 gennaio 2021	900.000	900. 000	100.000
Dal 28 gennaio 2021 Al 17 novembre 2021	1.200.000	2.100.000	300.000
Dal 18 novembre 2021 Al 30 giugno 2022	500.000	2.600.000	300.000



ALTA FORMAZIONE

Ma quando si intende percepito l'Aiuto? (data concessione)



NORMA	ARTICOLO	ANTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D1. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	"Esercioni dell'imposta municipale propria per i settori del teriumo e della spettociol" – esercizione socodo anto IMI 2020 per gli immobili indizzati sestema trista, per quali in suo per distrimenti di situtture apposible nall'ambito di eventi heristici o nomifentazioni, per gli immobili rientrami indica colognica calculato IDI di destinali o spettocoli cementaggiori, tendi e sale per conornii e spettocoli e per gli immobili destinati a discostoche, sale de bollo, niglit-debi e sotto.	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	24	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettocolo" – esenzione 2021 INU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettocoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettocoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
DL N. 137	Art. 9	25	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative perfinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
DEL 2020	Art. 9-bis	26	"Cancellazione della seconda rota IMU concernente gli immobili e le relative perlinenze in cui si esercitano le attività rifierite si codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma [09/11/2020]
L 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	"Eserzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi firintiro i omanifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sole da ballo, night-club e simili".	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	28	"Esonero dalla tarifia speciale del Conone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
	Art. 6, sexies	29	"Eserazione dal versamento della prima rato dell'imposta municipale propria" - eserazione prima rata IMU per gli imendali posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a tondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

Crediti d'imposta - data concessione dell'Aiuto


- data presentazione Modello redditi, purché entro 30 giugno 2022;
- data approvazione compensazione, ossia:
 - data della maturazione;
 - data rilascio ricevuta presa in carico Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data presentazione Modello F24.

I limiti di importo si applicano al gruppo

Imprese associate: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Imprese collegate: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la > dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la > dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



Assemblea

CDA

Vincolo contratto

Patto sociale

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Non è possibile accedere ad alcun beneficio Covid-19 se ...

L'impresa è in difficoltà al 31 dicembre 2019



- Imprese con procedure concorsuali per insolvenza (in base alla normativa interna su richiesta di terzi) - individuabile in base ad archivi pubblici.
- Imprese oggetto di salvataggi se l'impresa ha ricevuto un Aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia o ha ricevuto un Aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; ciò deve essere attestato mediante una dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale.

Concetto di impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 Ed inoltre ...

PMI

che hanno subito perdite cumulate

- S.p.a., S.r.l., S.a.p.a. più della metà del capitale sociale.
- Società di persone più della metà dei fondi propri.

Sono "graziate" le PMI costituitesi da meno di 3 anni o le PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale.

Grandi imprese

Se negli ultimi 2 anni:

- il rapporto Debito/PN contabile è > di 7,5
- il quoziente copertura interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) $\dot{e} < a 1.0.$

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Norma in deroga di favore

3° modifica del 2 luglio 2020 "Comunicazione 2020/C 2018/03, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Solo Micro e piccole imprese (NO medie, NO grandi)

Dunque, max 50 dipendenti e fatturato/attivo SP 10 milioni di euro.

Non si applicano i parametri della perdita del capitale o patrimonio per oltre il 50%.



Resta confermato che l'impresa non deve avere in corso una procedura concorsuale per insolvenza o essere oggetto di salvataggi.

Media impresa - E se la perdita 2019 è stata coperta?

FAQ Commissione UE

- 51. Ai fini del superamento della condizione di impresa in difficoltà, può essere considerato valido un eventuale ripianamento delle perdite dopo il 31 dicembre 2019
- R: La Commissione Europea ritiene che la verifica circa l'impresa in difficoltà vada fatta, prima della concessione dell'Aiuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato e, per i soggetti che le predispongono, sulla base delle ultime trimestrali/semestrali;

... (omissis) ...

un aumento del capitale sociale successivo al 31 dicembre 2019 tale per cui l'impresa non risulti più in difficolta ai sensi dell'art. 2, punto 18 del GBER, potrebbe essere considerata un'azione valida a patto che ve ne sia evidenza in una trimestrale/semestrale successiva all'ultimo bilancio chiuso in base al quale l'impresa risultava in difficoltà.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Imprese (principalmente gruppi) che hanno sforato i limiti di importo ammesso

Restituzione IRAP entro 30 novembre 2020

Ma prorogata

30 aprile 2021 con il Decreto Ristori

30 settembre 2021 con il Decreto Sostegni

30 novembre 2021 con il D.L. n. 132/2021

31 gennaio 2022 con Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)

30 giugno 2022 con Milleproroghe (D.L. n. 228/2021)



Ma tolleranza solo sul saldo e acconto IRAP!!!

L'obbligo di comunicazione ed eventuale restituzione

D.M. n. 41 dell'11 dicembre 2021, rubricato "Modalità di monitoraggio e controllo degli Aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final"

Art. 4 (disposizioni finali)

 \leq

L'importo dell'Aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero.

Demanda a Provvedimento ADE per attuazione

Provvedimento
Prot. n. 143438/2022 del 27 aprile 2022

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Provvedimento Prot. n. 143438/2022 del 27 aprile 2022

Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da Aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Data limite: 30 novembre 2022

ALTA FORMAZIONE

Dubbi

- IRAP: la scadenza è il 30 giugno 2022 (Decreto Milleproroghe) o il 30 novembre 2022 (Provvedimento Agenzia)?
- IRAP: restituisco senza interessi e senza sanzioni (norma) o con gli interessi (Decreto attuativo MEF e Provvedimento Agenzia)?
- Generalità di Aiuti: se ho già restituito spontaneamente con F24 posso non fare la comunicazione telematica per evidenziare lo sforamento (pago solo gli interessi) oppure devo presentare il modello?

Sempre che





6° modifica al Temporary Framework in vigore dal 18 novembre 2021 Gli Aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi Aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Quadro RU e non solo L'analisi in base alla normativa degli Aiuti di Stato





Sterilizzare la tassazione

D.L. n. 137/2020

Art. 10-bis,

caratteristiche

- I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,
- > spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi,
- > non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Sterilizzare la tassazione

Anno 2020

- 1 Codice 83 per Contributi a fondo perduto
- 2 Codice 84 per altri contributi non tassati ex art. 10-bis

Anno 2021

 Per ora nessun codice specifico nemmeno per i Contributi a fondo perduto

> Codice 84 sostituito con codice 99 perché non ricompresi nel Quadro temporaneo Aiuti di Stato

Quadro RF - Aiuti di Stato


Rigo RF55 codice 99

L'ammontare dei Contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2021.



(Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020)

L'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati indipendentemente dalle modalità fruizione e contabilizzazione.




ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Il quadro RU - Analisi metodologica





Conseguenza della omissione di segnalazione in RU

- Credito d'imposta per l'esercizio del servizio taxi concesso per l'anno 2006 di cui all'art. 20, D.L. n. 331/1993; D.Lgs. n. 504/1995; art. 1, D.L. n. 265/2000; art. 23, Legge n. 388/2000.
- Credito di imposta per la ricerca scientifica ex art. 5, Legge n. 449/1997; D.L. n. 275/1998 e D.Lgs. n. 297/1999; D.M. n. 593/2000.
- Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a 283, Legge n. 296/2006; art. 1, comma 66, Legge n. 244/2007; D.L. n. 185/2008; D.L. 4 marzo 2011).

La mancata indicazione dei dati nel quadro RU comporta(va) la decadenza del credito d'imposta

Corte di Cassazione, ord. 20 ottobre 2020, n. 22852

Legge n. 317/1991, art. 11 - Credito d'imposta spese di ricerca (peraltro non più operativo da tempo).

"Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo" nel senso che la decadenza ivi indicata debba ritenersi incompatibile con i principi, di maggior valenza, fissati dalla successiva Legge n. 212 del 2000, incentrati sulla emendabilità della dichiarazione, la quale deve esser resa possibile a seguito di doverosa informativa ad opera dell'Ufficio".

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Credito d'imposta R&S - Legge n. 190/2014

Circolare del 27 aprile 2017, n. 13 - Indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi

Quali effetti possono derivare dalla mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi?

- Né l'art. 3, né il Decreto attuativo prevedono l'indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione. Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello da cui decorre la sua fruizione, stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate.
- La mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa. L'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso.

Credito d'imposta formazione 4.0

Decreto interministeriale 4 maggio 2018


4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro.




4

Non si parla di decadenza in caso di omissione

ALTA FORMAZIONE







Quadro RU - Per crediti imposta



Struttura analoga all'anno passato:

- 1. Modello "polivalente"
- 2. Qualificazione della tipologia di credito
- 3. Compilazione "selettiva" di alcune caselle in ragione del tipo di credito indicato
- 4. Raccordo dei dati nel tempo, con ripresa del residuo del 2020


ALTA FORMAZIONE


Ranocchi

Quadro RU - Per crediti imposta

Descrizione	Codice
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020; art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis), D.L. n. 104/2020; art. 8, D.L. n. 137/2020; art. 4, D.L. n. 149/2020; art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020; art. 4, D.L. n. 73/2021)	Н8
Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125, D.L. n. 34/2020; art. 31, comma 4-ter, D.L. n. 104/2020)	Н9
Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65, D.L. n. 18/2020)	l1
Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino (art. 48-bis, comma 4, D.L. n. 34/2020; art. 8, D.L. n. 73/2021)	15
Credito d'imposta per il recupero dei buoni vacanza (art. 176, D.L. n. 34/2020; art. 5, commi 6 e 7, D.L. n. 137/2020; art. 7, comma 3-bis, D.L. n. 183/2020; art. 7-bis, D.L. n. 73/2021)	17
Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 32, D.L. n. 73/2021)	M1

ALTA FORMAZIONE





ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI Codice credito F9

Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, c. 6-quinquies, D.Lgs. 127/2015)

Con il codice credito "F9" va indicato nella presente sezione l'importo residuo del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, istituito dall'art. 2, c. 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'art. 17, c. 1, lett. c), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall'art. 1, c. 55, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Il credito è riconosciuto in misura pari al 50 per cento della spesa sostenuta negli anni 2019 e 2020, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019 disciplina le modalità attuative del credito d'imposta.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione con il modello F24, va utilizzato il **codice tributo** "6899". Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 e dall'art.

34 della legge n. 388 del 2000 e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquistó o all'adattamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

ALTA FORMAZIONE



ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE Codice credito F3

Credito d'imposta a favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante (art. 1, c. 924, L. 205/2017)

Con il codice credito "F3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, c. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, istituito dall'art. 1, commi 924 e 925, della legge 27 di-

cembre 2017, n. 205. Ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il credito d'imposta spetta per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori fi-nali. Nel caso in cui gli esercenti non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-


missione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis»

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo "6896" (risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019).

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.


ALTA FORMAZIONE



SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 D.L. 34/2020; art. 31, c. 4-ter, D.L. 104/2020)
Con il codice credito "H9", nella presente sezione va indicato l'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dall'art. 125 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda all'Agenzia delle entrate.
Il credito d'imposta spetta nella misura percentuale stabilita con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2020 ed è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che vantano un credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito eduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU7, colon

ALTA FORMAZIONE



BOTTEGHE E NEGOZI Codice credito 11

Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020)


Con il codice credito "11", nella presente sezione va indicato l'importo residuo del credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, previsto dall' articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'art. 122 del D.L. n. 34 del 2020. Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo "6914".

La sezione deve essere compilata sele dai soggetti che vantano un credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, il **rigo RU9**, **colonna 1**, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, entro il 31 dicembre 2021; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

ALTA FORMAZIONE



CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA Codice credito H8

Cadiec credito H8


Credite d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020; art. 47, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 4 D.L. 137/2021)

Con il codice credito "HB", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non attitotivo, previsto dall'art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020. La misura agevolativa è stata successivamente prorogata dall'art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis) del decreto-legge n. 104 del 2020, dall'art. 8 del decreto-legge n. 137 del 2020, dall'art. 4 del decreto-legge n. 178 del 2020 in terro del commencial del commen

anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna ("importo eduto e comunicato all'Agenzia delle entrate, attravenso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto del limiti e delle condizioni previsiti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Pertanto, il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

ALTA FORMAZIONE



RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI) Codice credito 15

Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino (art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020; art. 8 D.L. 73/2021)

Con il codice credito "15", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pel-

centi attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di-spettanza del beneficio. Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 è individuato l'elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al credito d'imposta.

La misura agevolativa è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo "6953".

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 26 novembre 2021 (data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate con il quale è reso nota la percentuale del credito tramposta effettivamente fruibile dai soggetti che hanno presentato la comunicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020).

Nella sesono e sessere compilato dai soggetti con periodo

ALTA FORMAZIONE


Ranocchi


I crediti d'imposta investimenti ordinari e 4.0





La matassa oramai inestricabile


ALTA FORMAZIONE














Investimenti in beni strumentali Leggi di Bilancio 2020 e 2021

Istruzioni al quadro RU

Coloro i quali si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058 della Legge di Bilancio 2021, effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico (comma 1059).

> La comunicazione non è obbligatoria (sito Mise del 20 maggio 2020 e 29 dicembre 2020) Il modello è stato messo in linea nel 2022